



## CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

27 febbraio 2020

**Odg n. 4)**

**Riparto a favore dei Comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.**

*Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto – legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

### Unificazione IMU-TASI

La norma relativa all'unificazione IMU-Tasi avrebbe dovuto consentire ai Comuni che hanno applicato la maggiorazione TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi.

La formulazione attuale del comma 755 della legge di bilancio 2020 (che non è stata modificata, come da attese, con il dl "Milleproroghe"), a causa di un riferimento non corretto agli altri commi che determinano le aliquote, consente la possibilità di adottare la maggiorazione solo per una tipologia di immobili (abitazioni diverse da quella principale) e non per le altre già gravate dal prelievo aggiuntivo.

La questione riguarda circa 967 Comuni, e comporta secondo i primi calcoli una perdita di gettito di almeno 73 mln. di euro (cfr. tabella).

Fattispecie	N. Enti con maggiorazione	Gettito da maggiorazione (stima)
ABP (lusso)	755	2.447.271
CAT. D	295	62.984.146
AAFF	295	7.988.391
<b>TOT</b>	<b>967</b>	<b>73.419.809</b>

Anci esprime preoccupazione per questa evidente imperfezione del nuovo dettato normativo e ne chiede, in alternativa, il ripristino (cfr. norma allegata), ovvero il ristoro attraverso un'integrazione di pari importo del fondo IMU-Tasi, di cui i 110 mln. oggi menzionati dall'informativa del Ministero dell'Interno costituiscono parte integrante.



## EMENDAMENTO

### Applicabilità maggiorazione “ex-Tasi” alla nuova IMU

Al comma 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento” sono sostituite “di uno 0,08 per cento”.

### Motivazione

La norma mira a ripristinare nell’IMU la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’invarianza di gettito. E' stato eliminato il riferimento al comma 779 che detta regole di approvazione delle delibere valide solo per il 2020.

**Riformulazione del comma 755.** A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, ~~da adottare ai sensi del comma 779~~, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima **di uno 0,08 per cento** ~~dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento~~, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.